

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 6

venerdì, 17 gennaio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
TESTI COORDINATI E TESTI AGGIORNATI	4
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 ottobre 2017, n. 62/R Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n.18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la va- lorizzazione del paesaggio in Toscana).	4

SEZIONE

I



AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2017, n. 62/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n.18 “Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana”), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2025, n. 1/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 “Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana”. Modifiche del d.p.g.r. 62/R/2017), pubblicato sul BURT n. 3 del 10 gennaio 2025, parte prima.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 ottobre 2017, n. 62/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n.18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana).

Art. 1

Presentazione delle istanze di agevolazione fiscale (art. 4, l.r. 18/2017)

1. Le istanze di agevolazione fiscale sono presentate dai soggetti di cui all’articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) nell’anno in cui si intende effettuare l’erogazione liberale e per cui si richiedono i benefici.

2. L’istanza è presentata mediante piattaforma informatica alla competente struttura della Giunta regionale.

Art. 2

Contenuti dell’istanza di agevolazione fiscale per la tipologia dei progetti promossi da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro (art. 3, comma 1, lett. a), l.r. 18/2017)

1. L’istanza di agevolazione fiscale deve contenere:

- a) l’indicazione del donante che presenta l’istanza;
- b) l’indicazione della somma che si intende erogare;
- c) *l’indicazione del progetto relativo al paesaggio, del progetto culturale, nonché il progetto concernente la realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 18/2017 al quale il donante intende erogare la somma. (5)*

2. I progetti relativi al paesaggio devono essere coerenti con i contenuti del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) e devono essere indirizzati ad una o più delle seguenti finalità:

- a) conservazione e recupero del paesaggio;
- b) *qualificazione e valorizzazione del paesaggio attraverso i progetti di paesaggio e gli studi di fattibilità ad essi propedeutici, di cui all’articolo 34 del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015 (Atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014). (5)*
- c) miglioramento della fruizione del paesaggio;
- d) diffusione della cultura del paesaggio.

2 bis. Gli studi di fattibilità di cui al comma 2, lettera b), sono formalizzati mediante l'approvazione di specifici accordi con la Regione e devono sviluppare, in raccordo con il settore regionale competente in materia di paesaggio, obiettivi e strategie definiti in tali accordi e finalizzati a qualificare e valorizzare i diversi paesaggi regionali in coerenza con i contenuti del PIT-PPR e in attuazione degli obiettivi di qualità degli ambiti di paesaggio. (6)

3. I progetti relativi alla cultura devono essere coerenti con i contenuti della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) e con gli atti di programmazione regionale in materia culturale, con particolare riferimento al P.R.S. (Programma Regionale di Sviluppo) e al D.E.F.R. (Documento di Economia e Finanza regionale).

3 bis. I progetti concernenti la realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica devono essere coerenti con i contenuti e le procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali). (6)

4. Le istanze di agevolazione sono accompagnate da una dichiarazione del soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il quale dichiara la presenza nel suo statuto o atto costitutivo delle finalità di valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio, nonché del "patrimonio culturale intangibile", nelle forme derivanti dalla cultura popolare e dalle tradizioni locali. (7)

5. L'importo minimo delle donazioni è stabilito in euro 1.000,00.

Art. 3

Contenuti dell'istanza di agevolazione fiscale per la tipologia dei progetti di intervento previsti dal d.l. 83/2014 convertito, con modificazioni, dalla l. 106/2014 (art. 3, comma 1, lett. b), l.r. 18/2017)

1. L'istanza di agevolazione fiscale specifica il progetto che si intende finanziare, avente le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Il progetto deve essere localizzato in Toscana (1).

2. L'istanza di agevolazione fiscale deve contenere l'indicazione:

- a) del donante che presenta l'istanza;
- b) della somma che si intende erogare;
- c) del progetto al quale il donante intende erogare la somma.

3. Le istanze di agevolazione sono accompagnate da una dichiarazione del soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il quale dichiara la presenza nel suo statuto o atto costitutivo delle finalità di valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.

4. L'importo minimo delle donazioni è stabilito in euro 1.000,00.

Art. 4

Beneficiari delle erogazioni liberali (art. 3, l.r. 18/2017)

1. I beneficiari delle erogazioni liberali relative ai progetti di cui all'articolo 2 devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) la mancanza di scopo di lucro;
- b) l'indicazione nello statuto o nell'atto costitutivo delle finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio *nonché del "patrimonio culturale intangibile", nelle forme derivanti dalla cultura popolare e dalle tradizioni locali (8)*.

2. I beneficiari delle erogazioni liberali relative ai progetti di cui all'articolo 3 devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 1, del d.l. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 106/2014.

3. I beneficiari delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un elenco tenuto presso la competente struttura della Giunta regionale su piattaforma informatica. L'elenco è implementato annualmente a seguito del decreto di approvazione di cui all'articolo 5, comma 6.

4. Qualunque modifica dello statuto o dell'atto costitutivo del beneficiario dell'erogazione liberale inserito nell'elenco di cui al comma 3 deve essere tempestivamente comunicata alla competente struttura della Giunta regionale.

5. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dall'elenco di cui al comma 3.

Art. 5

Verifica delle istanze e riconoscimento delle agevolazioni fiscali (art. 5, l.r. 18/2017)

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di agevolazione fiscale, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla competente struttura regionale, viene data al soggetto istante comunicazione sulla spettanza dell'agevolazione fiscale, allorquando è stata effettuata la verifica sui seguenti oggetti:

- a) dichiarazioni in merito ai requisiti dei donanti che presentano l'istanza di agevolazione fiscale;
- b) dichiarazioni in merito ai requisiti dei beneficiari delle erogazioni liberali;
- c) corrispondenza tra i progetti proposti e le previsioni normative e programmatiche di cui all'articolo 2.

2. Le erogazioni liberali sono effettuate dai donanti nei confronti dei beneficiari entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

3. I donanti trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la documentazione attestante l'erogazione liberale secondo le modalità di cui all'articolo 1 (2). Trascorso tale termine decade la possibilità di godere dell'agevolazione fiscale.

3 bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 4, comma 3 bis, della l.r. 18/2017 non può eccedere annualmente l'importo di euro 100.000,00 anche se derivante da distinte erogazioni liberali effettuate da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2 della l.r. 18/2017. (3)

4. Le erogazioni liberali sono effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: bonifico bancario, versamento su conto corrente intestato al beneficiario, altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

5. Entro il 15 febbraio di ogni anno *la Giunta regionale (9)*, al fine di conseguire l'equilibrio delle risorse disponibili, provvede alle eventuali rimodulazioni *ai sensi dell'articolo 4, comma 4 ter, della l.r. 18/2027 (9)*.

6. Entro il 15 marzo di ogni anno, con decreto del dirigente responsabile del procedimento, è approvato l'elenco delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente, nonché dei relativi beneficiari *delle istanze ritenute ammissibili (10)*, e dei soggetti destinatari dell'agevolazione fiscale.

Art. 6

Controlli sui destinatari delle agevolazioni fiscali e sui beneficiari delle erogazioni liberali (art. 5 l.r. 18/2017)

1. La competente struttura della Giunta regionale effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti da parte dei beneficiari delle erogazioni liberali e dei destinatari delle agevolazioni fiscali che hanno fruito delle medesime in sede di dichiarazione annuale, e redige un elenco di coloro che ne hanno usufruito illegittimamente.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso all'Agenzia delle Entrate la quale procede alle operazioni di controllo formale sulle dichiarazioni, sulla base di quanto indicato nella convenzione stipulata dalla Regione Toscana con la stessa Agenzia per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF prevista dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

Art. 7

Norme transitorie e finali (4)

Abrogato.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Parole soppresse con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 54/R, art. 1.
2. Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 54/R, art. 2.
3. Comma inserito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 54/R, art. 2.
4. Articolo abrogato con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 54/R, art. 3.
5. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2025, n. 1/R, art. 1.
6. Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2025, n. 1/R, art. 1.
7. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2025, n. 1/R, art. 1.
8. Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2025, n. 1/R, art. 2.
9. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2025, n. 1/R, art. 3.
10. Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2025, n. 1/R, art. 3.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**